



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Prot. n. M_D GMIL1 III SP 3 0273994

Roma, 22 giugno 2012

OGGETTO: Elevazione ed aggiornamento culturale - Provvidenze a favore del personale militare in servizio.

1. GENERALITÀ

Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “codice dell'ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni, ha previsto, all'articolo 1474, che lo Stato predispone misure effettive volte a promuovere l'elevazione culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari.

In tale prospettiva, questa Direzione Generale concede contributi volti a sostenere economicamente il personale militare in servizio che consegua titoli di studio utili all'accrescimento del proprio livello culturale e della preparazione professionale.

Di seguito si riportano le disposizioni di dettaglio.

2. TITOLI DI STUDIO

a. I contributi sono erogati a parziale rimborso delle spese di studio sostenute per aver conseguito i seguenti titoli di studio:

- diploma di laurea di durata triennale (L/L3);
- diploma di laurea specialistica e/o magistrale di durata biennale (LS/LM);
- diploma di laurea specialistica e/o magistrale a ciclo unico (LSu/LMu).

b. Altri titoli di studio per i quali è previsto il contributo sono:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
- diploma accademico in discipline musicali, artistiche e scienze religiose;
- diploma di specializzazione post lauream (DS).

3. PLATEA DEI DESTINATARI

a. Le istanze possono essere presentate dal seguente personale militare in servizio:

- ufficiali, sottufficiali e graduati;
- militari di truppa in ferma prefissata quadriennale (VFP4).

b. Sono esclusi i militari di truppa in ferma prefissata annuale (VFP1), i militari in congedo richiamati in servizio ed il personale dell'Arma dei Carabinieri.

4. CONDIZIONI RICHIESTE

- a. Sono presi in considerazione solo i titoli di studio rilasciati da istituti e/o università statali ovvero parificati e legalmente riconosciuti.
- b. Il contributo per i diplomi di laurea è commisurato al numero di esami previsti e superati per l'ottenimento del titolo e viene erogato al conseguimento dello stesso. Non sono presi in considerazione gli esami sostenuti in diversi percorsi formativi, anche se riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo per il quale si richiede il contributo.
- c. Non sono valutati allo scopo i titoli di studio conseguiti presso Collegi, Scuole o Accademie militari o, comunque, a carico del bilancio del Ministero della Difesa.

5. MISURA DEL CONTRIBUTO

La misura del contributo per i titoli di cui al punto 2, lettera a, ammonta ad euro 20,00 per esame superato, compresa la prova finale/tesi, fino alla concorrenza del limite massimo di euro 500,00.

L'entità del contributo per i titoli di cui al punto 2, lettera b, ammonta a:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado.....	euro 400,00
- diploma accademico di I livello.....	euro 300,00
- diploma accademico di II livello.....	euro 200,00
- diploma accademico vecchio ordinamento.....	euro 500,00
- diploma di specializzazione post lauream.....	euro 400,00.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- a. L'istanza, redatta in carta semplice, sottoscritta dall'interessato e compilata utilizzando il modulo in allegato "B", deve essere presentata al Comando/Ente di appartenenza corredata della copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

È rimessa alla discrezionalità dell'istante, qualora ne fosse in possesso, la facoltà di allegare un certificato/attestazione dell'istituto che ha rilasciato il titolo di studio dal quale risulta, oltre alla data di conseguimento dello stesso, anche il percorso formativo e l'elenco degli esami sostenuti e riconosciuti.

- b. Il Comando/Ente di appartenenza, accertata la regolarità della documentazione, provvede a compilare il modulo in allegato "A" inviando il tutto entro il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni dalla data di conseguimento del titolo al seguente indirizzo:

MINISTERO DELLA DIFESA
 DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
 III Reparto - Servizio provvidenze
 Viale dell'Esercito, 186 - 00143 Roma.

7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La Direzione Generale per il Personale Militare, accertata la rispondenza dell'istanza prodotta alle condizioni richieste di cui ai punti 2, 3, 4 e 6, concede i contributi che verranno erogati dai competenti uffici amministrativi indicati, a cura del Comando/Ente di appartenenza, nell'allegato "A".

I relativi fondi sono messi a disposizione dagli Stati Maggiori delle rispettive Forze Armate.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- a. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, la documentazione con i relativi dati acquisiti, custodita in apposite cartelle ed in sistemi informatici non accessibili ai non addetti, sarà utilizzata da questa Amministrazione esclusivamente per la stretta finalità di trattazione della pratica.
- b. Ai sensi dell'articolo 7 del sopracitato decreto legislativo, l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, la cancellazione o il blocco. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il dirigente/funziario preposto.

9. CONTROLLI

La Direzione Generale per il Personale Militare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", effettua controlli sulla veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, procedendo a campione e comunque in tutti i casi in cui sorgano dubbi sul contenuto delle stesse.

Si richiama, pertanto, l'attenzione sulle conseguenti responsabilità penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R., in caso di accertamento di falsità o mendacità delle dichiarazioni.

Rimane, comunque, salva per l'Amministrazione la possibilità di recuperare le somme indebitamente corrisposte.

10. CONTENZIOSO

Avverso le determinazioni sulle istanze prodotte, che dovranno essere notificate all'interessato in maniera certa e documentabile, il richiedente può esperire in alternativa:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da trasmettere all'autorità che ha emanato l'atto, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso. In tale caso il ricorrente dovrà versare all'atto del ricorso un contributo unificato per spese di giustizia pari ad €600,00.

11. DISPOSIZIONI FINALI

- a. La presente circolare trova applicazione per i titoli di studio conseguiti a partire dal 1° luglio 2012 ed abroga e sostituisce, a decorrere dalla stessa data, tutte le precedenti disposizioni in materia.

- b. I Comandi/Enti in indirizzo la estenderanno fino ai minimi livelli dipendenti, sia in Italia che all'estero, per la massima diffusione tra il personale, avendo cura di comunicare che la stessa è disponibile anche sul sito internet della Direzione Generale per il Personale Militare, all'indirizzo www.persomil.difesa.it.

firmato

IL CAPO DEL III REPARTO
(Brig. Gen. C.C.r.n. Roberto SERNICOLA)